DELIBERAZIONE N. 22 ORIGINALE – ~~COPIA~~

IN DATA 29 maggio **2006**

COMUNE DI GRANZE

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione seduta pubblica.

OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

LA PRESENTE DELIBERA
VIENE PUBBLICATA OGGI
05 GIU. 2006
IL MESSO COMUNALE

N. 94 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il 05 GIU. 2006 giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi
Addì 05 GIU. 2006
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Iacometta Danila

L'anno duemila **SEI** addì **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti	
		Giustif.	Ingiustif.
Targa Teresa	X		
Martinello Leonardo			X
Stocco Mario	X		
Rizzo Ferdinando	X		
Martinello Lino			X
Fusaro Flavio			X
Sevarin Cristina	X		
Goldin Cristian	X		
Bonaldo Ervino	X		
Nin Dante	X		
Baldo Lorenzo		X	
Bizzaro Bruno	X		
Samogizio Lino	X		

E' altresì presente alla seduta ai sensi dell'art. 23 comma 3 dello Statuto Comunale l'Assessore Sette Paolino.

Assiste all'adunanza la dott.ssa Iacometta Danila - Segretario Comunale.

Il Sig.Targa dott.ssa Teresa nella veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con la designazione dei Consiglieri Scrutatori Sig. Nin, Sevarin, Bonaldo, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: **Modifica al Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) è stata disciplinata inizialmente da alcuni articoli (192 ss) del r.d. 14 settembre 1931 (Testo Unico per la Finanza Lcale- TUEL), abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1994 dal capo secondo del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507. Quest'ultimo decreto è stato oggetto di modifiche e integrazioni ad opera del D.Lgs n. 566 del 28 dicembre 1993. Successivamente gli artt. contenuti del D.Lgs n. 507/93 sono stati, in primo momento, abrogati con vigenza 1 gennaio 1999, dall'art. 51 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e poi, successivamente, reintrodotti- sempre con decorrenza 1° gennaio 1999- dall'art. 31, co 14 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Più precisamente, l'art. 51, lett. a), 2° comma, del D.Lgs n. 446/97, aveva disposto, nella sua originaria formulazione, l'abrogazione della Tosap. A partire dal 1° gennaio 1999 l'art. 3 comma 63 della Legge 549/95 aveva consentito ai Comuni e Provincie di istituire, per mezzo delibera regolamentare, un canone (Cosap) per le occupazioni di aree in sostituzione della Tosap. Attraverso l'art. 31, co 14 , della Legge n. 448/98, il Legislatore ha reintrodotto il prelievo Tosap abrogando la lettera a) del citato art. 51 D.Lgs n. 446/97 e apportando modifiche al canone;
Un discorso comunque a parte, sempre in tema di occupazioni permanente, merita la disciplina relativa ai " **Passi Carrai".** E' utile analizzare da più vicino le disposizioni di cui all'art. 44, commi 4 e seguenti , del D.Lgs n. 507/93, attraverso le quali è stata introdotta una dettagliata ed articolata disciplina relativa ai passi ed accessi carrabili. Occorre inoltre tenere in considerazione che la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ha previsto che i Comuni e le Regioni possono stabilire in alcune ipotesi, tassativamente indicate, l'esenzione della tassa. Più Precisamente, il comma 63 dell'art. 3 della Legge n. 549/1995 esonera alcune tipologie di occupazioni, lo stesso articolo 3 comma 63 prevede che le singole amministrazioni locali possono stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili .
Tutto ciò premesso:

Richiamate le proprie deliberazioni:

- di C.C. n. 48 del 6 luglio 1994 con la quale è stato adottato il regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche ed è stato istituito il relativo canone;
- di C.C. n. 49 del 06.07.1994 con la quale venivano approvate le tariffe applicabili a decorrere dall'anno 01.01.1994;
- di C.C. n. 2 del 9 febbraio 1996 ad oggetto modifica al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di C.C. n. 31 del 27 giugno 1997 ad oggetto modifica regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Richiamata altresì la delibera di G.M. n. 29 del 24 marzo 2006 ad oggetto: "Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche – Anno 2006, con la quale si propone al consiglio comunale l'eliminazione dei " passi carrai" mantenendo invece in essere e le relative tariffe per tutte le altre tipologie di occupazione individuate nel regolamento;
Visto in particolare il capo II- art. 20 " Passi Carrabili" ed art. 28 " Passi Carrabili" affrancazione tassa";
Ritenuto di sostituire i predetti artt. 20 e 28, con il seguente " a partire dal 01.01.2006, non è dovuto alcun canone per l'occupazione dei passi carrabili";
Preso atto del minor gettito quantificabile, prudenzialmente in € 12.000,00, rispetto allo stanziamento assestato del bilancio dell'esercizio finanziario 2005;
Visto l'art. 42, D.Lgs 267/2000 relativo alle attribuzioni dei consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 267/00 e i pareri nello stesso previsti;

SI PROPONE

1. di modificare e sostituire l'art. 20 comma 1, 2,3 del vigente regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche , come segue:

" A partire dal 01.01.2006, non è dovuto alcun canone per l'occupazione di passi carrai"

2. di modificare e sostituire l'art. 28 comma 1, del vigente regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche , come segue:

" A partire dal 01.01.2006, non è dovuto alcun canone per l'occupazione di passi carrai".

Aperta la discussione :

Il Sindaco Presidente, professoressa Teresa Targa, fa presente che, durante le fasi di approntamento del bilancio di previsione 2006, la Giunta Comunale ha inteso sopprimere la tassa sui passi carrai. Affinché la tassa sui passi carrai possa essere soppressa, occorre intervenire sul testo del Regolamento TOSAP. Si propone, quindi, di modificare e sostituire

- l'articolo 20, commi 1, 2, 3, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, nei seguenti termini:

" A partire dal 01.01.2006, non è dovuto alcun canone per l'occupazione di passi carrai"

- l'articolo 28, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, nei seguenti termini:

" A partire dal 01.01.2006, non è dovuto alcun canone per l'occupazione di passi carrai".

Il Consigliere, signor Dante Nin, comunica che il proprio gruppo non ha nessun motivo per contestare; il voto sarà favorevole.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Su n. 9 consiglieri presenti e
n. 9 consiglieri votanti
Con voti favorevoli 9, resi per levata di mano

DELIBERA

- Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, senza integrazione, né modificazioni dando atto che sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. L.vo n.267/2000

Quindi,
Stante l'urgenza di procedere;
Su proposta del Sindaco-Presidente;
Ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su n. 9 Consiglieri presenti e
n. 9 Consiglieri votanti
Con voti favorevoli 9, resi per levata di mano

DELIBERA

all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 .

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M N. 22 DEL 29 MAGGIO 2006

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Art.49 comma 1 D.Lgs 18.08.2000 , N.267

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO- Gestione Entrate

Parere di Regolarità Tecnica

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopramenzionato:
Visto l'art. 49 comma 1 del D.LGS n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica sulla suestesa proposta con i limiti relativi alle proprie competenze e conoscenze normative si esprime il seguente parere:

Il presente parere non è riconducibile alle competenze esclusive del responsabile del tributo cosi come definito dal D.Lgs n. 507/93 di amministrazione attiva di natura gestionale ma atto consultivo .

Sulla proposta, in quanto estensore anche dell'atto si esprime **PARERE Favorevole** dando atto che le scelte sono conformi agli indirizzi stabiliti dalla Legge.

(normativa di rif. art. 63 della legge n. 549/1995, facoltà concessa alle amministrazioni locali di stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrai- scelta di indirizzo politico).

GRANZE, 25 maggio '06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rabachin Morena

COMUNE DI GRANZE (Prov. PADOVA)

Allegato alla deliberazione n. 22 del 29 MAGGIO 2006

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 53 della Legge 8.6.1990 n.142;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato;
- In ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta con i limiti relativi alle proprie competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: _____

Il Responsabile del servizio

Data .....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

- Visti gli artt. 53 e 55, 5° comma, della L. 8.6.1990, n.142;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato;

ESPRIME

- In ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta il seguente parere: disposizione di tipo politico che comporta il reperimento di altre nuove o maggiori entrate per l'equilibrio di bilancio

In ordine alla copertura finanziaria si attesta che:

☐ - la relativa spesa trova imputazione al Cap. ....."

☐ - la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa

☐ - la relativa spesa non trova la prescritta copertura finanziaria

COMUNE DI GRANZE - (PROV. PADOVA)

Il Responsabile del servizio

Data 26/05/2006

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
TARGA Dott.ssa TERESA

IL SEGRETARIO
IACOMETTA D.SSA DANILA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'albo Pretorio ai sensi dell'ar. 134, comma 3 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA

05 GIU. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
IACOMETTA D.SSA DANILA

Copia conforme all'originale , in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 05 MAG. 2006 05 GIU. 2006

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE di GRANZE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Adottato con delibera di Consiglio Comunale
N. 48 del 06/ 07/ 1994

INDICE SISTEMATICO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione..... 3
Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione..... 3
Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti..... 4
Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante..... 4
Art. 5 – Concessione e/o autorizzazione..... 5
Art. 6 – Occupazioni d'urgenza..... 5
Art. 7 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione..... 6
Art. 8 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione.... 6
Art. 9 – Revoca della concessione e/o autorizzazione..... .. 7
Art.10 – Obblighi del concessionario..... 7
Art.11 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive..... 8
Art.12 – Costruzione gallerie sotterranee..... 8

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.13 – Classificazione del Comune..... 11
Art.14 – Suddivisione del territorio in categorie..... 11
Art.15 – Tariffe..... 11

Art.16 – Soggetti passivi..... 12
Art.17 – Durata dell'occupazione..... 12
Art.18 – Criterio di applicazione della tassa..... 12
Art.19 – Misura dello spazio..... 13
Art.20 – Passi carrabili..... 13
Art.21 – Autovetture per trasporto pubblico..... 14

Art.22 – Distributori di carburante..... 14
Art.23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi..... 15
Art.24 – Occupazioni temporanee- Criteri e misure di riferimento..... 15
Art.25 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo- casi particolari..... 15
Art.26 – Maggiorazioni della tassa..... 15
Art.27 – Riduzioni della tassa permanente..... 16
Art.28 – Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa..... 17
Art.29 – Riduzione tassa temporanea..... 18
Art.30 – Esenzione dalla tassa..... 18
Art.31 – Esclusione della tassa..... 19
Art.32 – Sanzioni..... 19
Art.33 – Versamento della tassa..... 20
Art.34 – Rimborsi..... 21
Art.35 – Ruoli coattivi..... 21
Art.36 – Norme transitorie..... 21
Art.37 – Entrata in vigore..... 22

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto sottostare a tutte le condizioni contenute

nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, L'amministrazione, entro TRENTA giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno TRE giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3
Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suo-

natori, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di UNA ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno CENTO metri.

Art. 5
Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno DUE giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti

di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta per le occupazioni temporanee, almeno TRENTA giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei DIECI giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei DUE giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9
Revoca della concessione e/o autorizzazione.

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10
Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici

comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12
Costruzione gallerie sotterranee.

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale può arrivare al 50%

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche., in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13
Classificazione del Comune.

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla Va classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 14
Suddivisione del territorio in categorie.

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15
Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successiva al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art.40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in

base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento.

Art. 16
Soggetti passivi.

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17
Durata dell'occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18
Criterio di applicazione della tassa.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza della

L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria.

area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle DUE categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

5. Non si dà luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 19
Misura dello spazio occupato.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno CENTO centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5 del D.Lgs. 507/93 così modificato dalla L. 549/95, la superficie da tassare per i passi carrabili e pedonali si determina moltiplicando la lunghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà effetto, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il

camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.

3. La tassa è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando sono posti a filo con il manto stradale, in ogni caso anche quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, in tal senso la misurazione si effettuata a metro lineare.

Art. 21
Autovetture per trasposto pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22
Distributori di carburante.

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che

insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24
Occupazioni temporanee.
Criteri e misure di riferimento.

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 2 giorni tariffa intera; oltre 2 giorni e fino ai 15 giorni il 50 per cento riduzione; oltre i 15 giorni il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi,

condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo.
Casi particolari.

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzio-

ne delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 26
Maggiorazioni della tassa.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata (1) del 10 per cento.

Art. 27
Riduzioni della tassa permanente.

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
   a) per i primi 200 mq. eccedenti del 40 per cento;

b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. fino a 1.500 mq. del 50 per cento;

c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq. del 80 per cento;

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art.45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte di 1/3;
3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 30 per cento;

---

(1) La legge consente maggiorazione o diminuzione fino al 30% della normale tariffa: pertanto se L'Amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in calce all'art. 29.

4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
5) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino a una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;
6) ai sensi dell'art. 44 comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, e esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;
7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi rapporto;
8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Art. 28
Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29
Riduzione tassa temporanea.

1. Ai sensi dell'art 45:
- comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta di 1/3;
- comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione dl 50per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis (1) – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30
Esenzione dalla tassa.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

---

(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.

c) le occupazioni di aree cimiteriali;
d) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Art. 31
Esclusione dalla tassa.

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, *bow- windows* e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompressa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 32
Sanzioni.

1. *Soprattasse.*

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. *Pene pecuniarie.*
- Per l'omessa, ingessata o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione (1).
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33
Versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del

comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

---

(1) Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 34
Rimborsi.

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35
Ruoli coattivi.

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 198, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36
Norme transitorie.

1. La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle di-

sposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1998, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37
Entrata in Vigore

1.Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.